


### **ARCHIVIO VIES: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE**


Con il D.L. n.78/2010, i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie **dovranno** inviare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed essere inseriti nell'Archivio c.d. **VIES** (banca dati delle partite Iva autorizzate ad operare in ambito comunitario). Il richiamo operato al D.L. n.331/93 lascia intendere che l'autorizzazione si renda necessaria per l'effettuazione di cessioni e acquisti di beni e non anche con riferimento alle prestazioni di servizi rese e ricevute (è comunque auspicabile una conferma ufficiale).

Dobbiamo distinguere diverse tipologie di soggetti Iva, ai quali si applicheranno differenti procedure:



#### **I soggetti che si accingono ad aprire partita Iva**

Se intendono effettuare operazioni intracomunitarie, dovranno compilare, al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, un apposito campo denominato “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli:



#### **I soggetti già titolari di partita Iva**

Devono dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante un'apposita istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate.

➔ **I soggetti con dichiarazione di inizio attività ai fini Iva presentata a partire dal 31/05/10 e fino al 28/02/11** che nella Dichiarazione di inizio attività non hanno manifestato la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie ovvero non hanno posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie (e presentato i relativi Intrastat), verranno esclusi dall'Archivio Vies, dei soggetti autorizzati a tali operazioni.

# STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

## GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3  
TEL. 0171.630901  
FAX 0171.631614  
12100 CUNEO  
Sito Internet: [www.gentaecappa.it](http://www.gentaecappa.it)  
e-mail: [info@gentaecappa.it](mailto:info@gentaecappa.it)

COD. FISC. e PART. IVA  
01748660048

Costoro, se intendono porre in essere operazioni intracomunitarie, dovranno richiedere l'inclusione nell'archivio mediante un'apposita istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate.

### ➔ I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività anteriormente al 31/05/10

Sono automaticamente ricompresi nell'Archivio *Vies*, e quindi autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie, se hanno presentato negli anni 2009-2010 gli elenchi Intrastat. Tali soggetti pertanto non devono effettuare alcuna comunicazione. Se, invece, vogliono retrocedere da tale opzione dovranno comunicarlo, sempre con apposita istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate.

Viceversa, saranno esclusi dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie a partire dal 28 febbraio 2011 se non hanno presentato elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010, o se pur avendoli presentati, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi ai fini Iva per il 2009.

### La valutazione sull'iscrizione all'Archivio

Si fa presente che la procedura di autorizzazione prevede un termine di 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione/istanza entro il quale l'Agenzia delle Entrate verificherà i dati forniti per controllarne completezza ed esattezza ed effettuerà apposita valutazione. Entro tale termine, verrà comunicato esplicito diniego o al contrario si formerà silenzio assenso.

Per evitare un periodo di sospensione nella effettuazione di operazioni intra UE è opportuno, quindi, che la presentazione dell'istanza avvenga non oltre il prossimo 29 gennaio 2011 in modo da ottenere l'autorizzazione tramite silenzio-assenso per la data del 28 febbraio 2011.

L'Agenzia delle Entrate procederà periodicamente alla verifica delle posizioni registrate nell'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie.

L'esito di tali verifiche potrà essere utilizzato per avviare un'azione di controllo ovvero per emanare un provvedimento di revoca dall'archivio con la conseguente impossibilità di porre in essere operazioni intracomunitarie.

In merito alle conseguenze della mancata autorizzazione, la relazione di accompagnamento al D.L. n.78/10 precisa che il soggetto che pone in essere operazioni intra UE senza esserne autorizzato, perde con riferimento alle stesse la soggettività passiva ai fini Iva. Sulle concrete conseguenze di tale perdita si attendono però chiarimenti ufficiali.

---

## GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA  
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI